



**SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI**  
**SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE**

Prot. n. 21/2021 del 07 ottobre 2021

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Prof. Mario Draghi**

tramite pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

**Al Ministro dell'Economia e delle  
Finanze**

**Dott. Daniele Franco**

tramite pec: [mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

**Al Ministro della Pubblica  
Amministrazione**

**Prof. Renato Brunetta**

tramite pec: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

**Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza**

**VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**

Tramite pec: [rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)

Seguito nota n.21 del 22 settembre 2021

**Oggetto: “certificato verde Covid-19” per accesso al luogo di lavoro.**

Signor Presidente del Consiglio,

Signori Ministri,

il decreto-legge 21 settembre 201, n. 127 ha introdotto, a far data dal 15.10.2021, l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 c.d. *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori privati e pubblici, ivi compreso il personale della Guardia di Finanza rappresentato da questa O.S..

Il citato provvedimento è stato varato senza alcun tipo di confronto con i sindacati e/o le rappresentanze del comparto sicurezza e difesa e prevede, tra l'altro, l'adozione di apposite linee guida per l'attuazione di quanto previsto con il neo introdotto art. 9-quinques del d.l. 22 aprile 2021, n. 52.

Lo scorso 22 settembre questa O.S. ha scritto al Comando Generale della Guardia di Finanza per chiedere un incontro urgente sulla tematica in oggetto, al fine di concertare

proposte di modifica del provvedimento del decreto-legge e/o suggerimenti in ordine ai prossimi provvedimenti di attuazione.

Come accade ormai da tre anni, ovvero da quando la Corte Costituzionale (sentenza n.120/2018) ha consentito la costituzione dei sindacati del personale militare, la nostra richiesta è stata ignorata.

**Vista la perdurante e totale assenza di qualsiasi tipo di considerazione da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza** e considerata la delicatezza e l'importanza degli effetti della nuova normativa nei confronti del personale rappresentato, **questa O.S. ritiene necessario ed utile segnalare al Governo** le criticità che, dal prossimo 15 ottobre, si potrebbero verificare e proporre alcune proposte di risoluzione.

1. Il neo introdotto art. 9-quinques del d.l. n. 52/2021 prevede che il *green pass* valido sia posseduto **“ai fini dell’accesso”** ai luoghi di lavoro (comma 1). L'articolo non esplicita in ordine alla permanenza della validità del *green pass* ovvero alla circostanza che la validità del certificato cessi prestazione durante. Una diversa interpretazione della norma, ingenerata dal fatto che è possibile effettuare verifiche anche dopo l'accesso, comporterebbe criticità di non poco conto con riferimento all'attività di polizia. Solo a titolo di esempio si pensi ad una perquisizione, un arresto o un'attività di ordine pubblico che dovrebbe essere interrotta perché scade la validità del *green pass*.

Sul punto, si ritiene opportuno che **in sede di attuazione, venga confermato che il green pass vada posseduto solo e soltanto al momento dell’accesso al luogo di lavoro.**

2. Nel *green pass* sono contenuti dati “sensibili” (vaccinazione, guarigione, tampone, ecc.) che non sono necessari ai fini della verifica delle prescrizioni previste nel citato art. 9-quinques del d.l. n. 52/2021 demandate ai datori di lavoro.

Sul punto, il Garante della Privacy si è già più volte espresso con riferimento al *green pass*, invitando ad organizzare i processi di verifica che si limitino a trattare le informazioni minime necessarie, ovvero titolarità e validità del certificato.

A tal riguardo, al fine di semplificare i controlli e garantire di tutela della privacy dei lavoratori, **si chiede di impedire l’utilizzo dei dati non necessari nella verifica del green pass**, anche attraverso **la creazione di una piattaforma digitale dedicata** (sul modello di quella già realizzata per il settore scuola) che **consenta al datore di lavoro di conoscere la situazione del green pass dei propri dipendenti, senza conoscere i dati sanitari**, ovvero la natura dell'evento che ha consentito di generare il *green pass*.

3. **Al fine di evitare ogni possibile discriminazione basata su dati sanitari “riservati”**, ovvero tra personale vaccinato o guarito (in possesso di un *green pass* di lunga durata) ed il personale non vaccinato o guarito (in possesso di *green pass* di breve durata), **in un senso o nell’altro**, si chiede di emanare o comunque sensibilizzare l'adozione di norme e comportamenti che **impediscano di subordinare la gestione dei servizi, dei turni, delle mansioni, dello smart working e degli incarichi, al possesso o meno del vaccino**. In altri termini, si chiede di gestire l'impiego del personale tenendo **esclusivamente conto del possesso** (e non del periodo di validità) **del green pass**.

Anche sotto questo profilo, appare fondamentale la tutela dei dati relativi alla vaccinazione e necessaria la realizzazione della citata piattaforma digitale dedicata.

4. La normativa vigente garantisce al personale sprovvisto di *green pass* posto in regime di *assenza ingiustificata* il mantenimento del posto di lavoro e la salvaguardia rispetto alle responsabilità di carattere disciplinare. **Il regime di *assenza ingiustificata* potrebbe tuttavia produrre nei confronti per personale del comparto sicurezza e difesa effetti negativi ben superiori rispetto al resto del pubblico impiego**, per effetto della particolare dinamica di carriera, basata pressoché esclusivamente sul possesso di determinate anzianità di grado o di ruolo.

Circostanza che si verificherebbe se il periodo di *assenza ingiustificata* non dovesse essere ritenuto valido ai fini della maturazione dell'anzianità di grado minima per l'accesso al grado/qualifica superiore o per l'accesso ad eventuali procedure concorsuali.

Sul punto si chiede di precisare che **il periodo di assenza dal servizio in regime di *assenza ingiustificata* per non possesso del *green pass*, sia ritenuto comunque valido ai fini delle procedure di avanzamento**, concorsuali e di ogni altro ambito ove è valutata l'anzianità di grado o di ruolo (mobilità, assenze, ecc.).

5. Si segnala, inoltre, che in molte strutture in uso alla Guardia di Finanza ed alle altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa sono presenti spazi e locali adibiti a ed "alloggio" e, quindi, non idonei a configurare la qualifica di luogo di lavoro prevista dalla normativa *green pass*.

Con riferimento a tale tipologia di spazi e strutture, **si chiede di specificare, che l'obbligo del possesso del *green pass* non ricorre per accedere alle strutture adibite ad alloggio, anche se ubicate all'interno di comprensori ove insistono anche strutture adibite o utilizzate per attività lavorative.**

6. Questa O.S. ha ben chiaro che uno degli obiettivi della nuova normativa è quello di incentivare la campagna di vaccinazione, non ritiene tuttavia necessario ed opportuno che il costo del tampone per l'ottenimento del *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro sia sostenuto dal lavoratore o, comunque, **non ritiene accettabile che il costo del tampone per lavorare sia identico al tampone per l'accesso al ristorante o al cinema**.

Sul punto, **si richiede l'azzeramento o, in subordine, un'ulteriore sensibile riduzione del prezzo del tampone ai dell'ottenimento del *green pass* ai dell'accesso ai luoghi di lavoro.**

Nel ribadire la più ampia al confronto con il Governo e con il Comando Generale della Guardia di Finanza,

si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale SILF

Francesco Zavattolo

